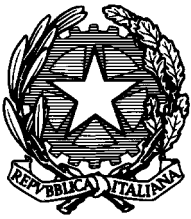


# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 30 aprile 2007

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

## UNIONE EUROPEA

### SOMMARIO

#### REGOLAMENTI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Regolamento n. 202/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli . . . . .                                                                                                                                                                                                                  | Pag. 5 |
| Regolamento n. 203/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007, che modifica i regolamenti n. 958/2006 e n. 38/2007 al fine di abolire le restituzioni all'esportazione per talune destinazioni . . . . .                                                                                                                                                                                                                        | » 7    |
| Regolamento n. 204/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007, recante modifica del regolamento n. 1483/2006 per quanto riguarda i quantitativi oggetto della gara permanente per la vendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri . . . . .                                                                                                                             | » 9    |
| Regolamento n. 205/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007, recante modifica del regolamento n. 990/2006 per quanto concerne i quantitativi oggetto delle gare permanenti per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco . . . . .                                                                                                                                                                | » 14   |
| Regolamento n. 206/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007, che modifica il regolamento n. 2247/2003 della Commissione recante modalità di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). . . . . | » 19   |
| Regolamento n. 207/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007, recante fissazione dell'aiuto di cui al regolamento n. 1255/1999 del Consiglio per l'ammasso privato di burro e crema di latte e recante deroga al regolamento n. 2771/1999 . . . . .                                                                                                                                                                            | » 21   |
| Regolamento n. 208/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007, che adegua il regolamento n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità, in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea . . . . .                                                                                      | » 23   |
| Regolamento n. 209/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007, che modifica il regolamento n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità . . . . .                                                                                                                                                               | » 25   |
| Regolamento n. 210/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007, recante deroga al regolamento n. 1282/2006 per quanto riguarda il termine di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari . . . . .                                                                                                                                    | » 27   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <u>Regolamento n. 211/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007, che modifica il regolamento n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni finanziarie contenute nei prospetti nei casi in cui l'emittente ha una storia finanziaria complessa o ha assunto un impegno finanziario significativo</u> ..... | Pag. 28 |
| <i>Pubblicati nel n. L 61 del 28 febbraio 2007</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |

|                                                                                                                                                                                                          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <u>Addendum al Regolamento n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (GU L 403 del 30.12.2006)</u> ..... | » 32 |
| <i>Pubblicato nel n. L 54 del 22 febbraio 2007</i>                                                                                                                                                       |      |

## DIRETTIVE

|                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <u>Direttiva n. 2007/12/CE della Commissione, del 26 febbraio 2007, che modifica alcuni allegati della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di penconazolo, benomil e carbendazim</u> ..... | Pag. 33 |
| <i>Pubblicata nel n. L 59 del 27 febbraio 2007</i>                                                                                                                                                                                           |         |

## RETTIFICHE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <u>Rettifica del regolamento n. 1993/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, recante misure provvisorie con riguardo alle esportazioni di latte e prodotti lattiero-caseari ai sensi del regolamento n. 1282/2006, a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea (GU L 413 del 30.12.2006)</u> .... | Pag. 42 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <u>Rettifica del regolamento n. 1994/2006 della Commissione, del 27 dicembre 2006, recante apertura, per il 2007, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (GU L 413 del 30.12.2006)</u> ..... | » 44 |
| <i>Pubblicate nel n. L 50 del 19 febbraio 2007</i>                                                                                                                                                                                       |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <u>Rettifica del regolamento n. 1997/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica il regolamento n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 379 del 28.12.2006)</u> ..... | » 48 |
| <i>Pubblicata nel n. L 49 del 17 febbraio 2007</i>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <u>Rettifica del regolamento n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 15 del 20.1.2007)</u> ..... | » 49 |
| <i>Pubblicata nel n. L 54 del 22 febbraio 2007</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |

|                                                                                                                                                                                                       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <u>Rettifica del regolamento n. 109/2007 della Commissione, del 5 febbraio 2007, relativo all'autorizzazione del monensin sodico (Coxidin) come additivo per mangimi (GU L 31 del 6.2.2007)</u> ..... | » 50 |
| <i>Pubblicata nel n. L 37 del 9 febbraio 2007</i>                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <u>Rettifica del regolamento n. 134/2007 della Commissione, del 13 febbraio 2007, che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele) (GU L 42 del 14.2.2007)</u> ..... | » 51 |
| <i>Pubblicata nel n. L 52 del 21 febbraio 2007</i>                                                                                                                                                                                                                             |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <u>Rettifica del regolamento n. 135/2007 della Commissione, del 13 febbraio 2007, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocchie preparate, taluni succhi d'arancia) (GU L 42 del 14.2.2007)</u> ..... | » 54 |
| <i>Pubblicata nel n. L 51 del 20 febbraio 2007</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <u>Rettifica del regolamento n. 138/2007 della Commissione, del 14 febbraio 2007, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel gennaio 2007 per taluni prodotti del settore del pollame nell'ambito del regolamento n. 1431/94 (GU L 43 del 15.2.2007)</u> ..... | » 54 |
| <i>Pubblicata nel n. L 49 del 17 febbraio 2007</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <u>Rettifica del regolamento n. 175/2007 della Commissione, del 22 febbraio 2007, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali (GU L 55 del 23.2.2007)</u> ..... | » 55 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

Rettifica del regolamento n. 177/2007 della Commissione, del 22 febbraio 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (*GU L 55 del 23.2.2007*) . . . . . Pag. 55  
Pubblicate nel n. L 57 del 24 febbraio 2007

Rettifica della direttiva n. 2006/8/CE della Commissione, del 23 gennaio 2006, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (*GU L 19 del 24.1.2006*) . . . . . » 56  
Pubblicata nel n. L 43 del 15 febbraio 2007

#### AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 202/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| Codice NC                                         | Codice paesi terzi <sup>(1)</sup> | Valore forfettario all'importazione |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 0702 00 00                                        | IL                                | 101,1                               |
|                                                   | MA                                | 62,7                                |
|                                                   | TN                                | 136,3                               |
|                                                   | TR                                | 158,4                               |
|                                                   | ZZ                                | 114,6                               |
| 0707 00 05                                        | MA                                | 96,4                                |
|                                                   | MK                                | 57,6                                |
|                                                   | TR                                | 173,1                               |
|                                                   | ZZ                                | 109,0                               |
| 0709 90 70                                        | MA                                | 56,7                                |
|                                                   | TR                                | 87,6                                |
|                                                   | ZZ                                | 72,2                                |
| 0709 90 80                                        | IL                                | 141,5                               |
|                                                   | ZZ                                | 141,5                               |
| 0805 10 20                                        | CU                                | 36,3                                |
|                                                   | EG                                | 45,7                                |
|                                                   | IL                                | 57,4                                |
|                                                   | MA                                | 44,8                                |
|                                                   | TN                                | 47,5                                |
|                                                   | TR                                | 66,4                                |
|                                                   | ZZ                                | 49,7                                |
| 0805 20 10                                        | IL                                | 109,3                               |
|                                                   | MA                                | 90,3                                |
|                                                   | ZZ                                | 99,8                                |
| 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,<br>0805 20 90 | AR                                | 112,1                               |
|                                                   | IL                                | 72,4                                |
|                                                   | MA                                | 121,7                               |
|                                                   | PK                                | 59,9                                |
|                                                   | TR                                | 55,5                                |
|                                                   | ZZ                                | 84,3                                |
| 0805 50 10                                        | EG                                | 63,4                                |
|                                                   | IL                                | 61,2                                |
|                                                   | TR                                | 34,1                                |
|                                                   | ZZ                                | 52,9                                |
| 0808 10 80                                        | AR                                | 96,4                                |
|                                                   | CA                                | 101,7                               |
|                                                   | CL                                | 119,5                               |
|                                                   | CN                                | 86,1                                |
|                                                   | US                                | 106,6                               |
|                                                   | ZZ                                | 102,1                               |
| 0808 20 50                                        | AR                                | 78,8                                |
|                                                   | CL                                | 76,9                                |
|                                                   | CN                                | 66,5                                |
|                                                   | US                                | 90,8                                |
|                                                   | ZA                                | 85,8                                |
|                                                   | ZZ                                | 79,8                                |

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 203/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2007

**che modifica i regolamenti (CE) n. 958/2006 e (CE) n. 38/2007 al fine di abolire le restituzioni all'esportazione per talune destinazioni**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 40, paragrafo 1, lettera g),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 958/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, relativo a una gara permanente per la fissazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007 <sup>(2)</sup>, ha indetto una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 verso tutte le destinazioni eccetto l'Albania, la Bulgaria, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro <sup>(3)</sup>, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Romania.

(2) A norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 38/2007 della Commissione, del 17 gennaio 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese <sup>(4)</sup>, gli organismi di intervento interessati mettono in vendita, mediante apertura di una gara permanente per l'esportazione verso tutte le destinazioni esclusa l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Serbia, il Kosovo e il Montenegro, un quantitativo totale di 852 681 tonnellate di zucchero accettato all'intervento e disponibile per l'esportazione.

(3) Conformemente agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006, possono essere fissate restituzioni all'esportazione per colmare il divario di competitività tra le esportazioni della Comunità e dei paesi terzi. Le espor-

tazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che accordano ai prodotti della Comunità un trattamento preferenziale all'importazione godono attualmente di una posizione di concorrenza particolarmente favorevole. Si devono quindi abolire le restituzioni all'esportazione per quelle destinazioni.

(4) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 958/2006 e (CE) n. 38/2007.

(5) In considerazione dei termini per la presentazione delle offerte a norma dei regolamenti (CE) n. 958/2006 e (CE) n. 38/2007, il presente regolamento deve entrare in vigore con effetto immediato. Tuttavia, per tutelare i diritti degli offerenti che hanno già presentato offerte, deve applicarsi soltanto alle offerte presentate dopo la data di entrata in vigore.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 958/2006, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 verso tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e Campione d'Italia, l'Eligoland, la Groenlandia, le isole Faerøer, le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo, l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia <sup>(\*)</sup>, il Montenegro e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Durante il periodo di validità della gara permanente si procede a gare parziali.

<sup>(1)</sup> GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 29.6.2006, pag. 49.

<sup>(3)</sup> Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

<sup>(4)</sup> GU L 11 del 18.1.2007, pag. 4.

<sup>(\*)</sup> Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.»

*Articolo 2*

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 38/2007 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1*

Gli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese mettono in vendita, mediante apertura di una gara permanente per l'esportazione verso tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e Campione d'Italia, l'Heligoland, la Groenlandia, le isole Faerøer, le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo, l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Serbia (\*) e il Montenegro, un quantitativo totale di 852 681 tonnellate di

zucchero accettato all'intervento e disponibile per l'esportazione. I quantitativi massimi disponibili per Stato membro sono indicati nell'allegato I.

(\*) Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.»

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica esclusivamente alle offerte presentate dopo tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2007.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

## REGOLAMENTO (CE) N. 204/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2007

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1483/2006 per quanto riguarda i quantitativi oggetto della gara permanente per la vendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1483/2006 della Commissione <sup>(2)</sup> sono state indette gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri.

(2) Tenendo conto della situazione dei mercati della segala e dell'orzo nella Comunità e dell'andamento della domanda di cereali rilevata nelle varie regioni nel corso delle ultime settimane, risulta necessario rendere disponibili nuovi quantitativi di cereali giacenti all'intervento in alcuni Stati membri. È pertanto opportuno autorizzare gli organismi di intervento degli Stati membri interessati ad aumentare

i quantitativi messi in gara nella misura seguente: di 96 150 tonnellate in Germania, per la segala, e di 342 tonnellate in Lituania, per l'orzo.

(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1483/2006.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1483/2006 è sostituito dal testo riportato in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2007.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 276 del 7.10.2006, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 132/2007 (GU L 42 del 14.2.2007, pag. 8).

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

## LISTE DES ADJUDICATIONS

| Stato membro    | Quantitativi messi a disposizione per la vendita sul mercato interno (tonnellate) |         |           |         | Organismo di intervento<br>Nome, indirizzo e coordinate                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Frumento tenero                                                                   | Orzo    | Granturco | Segala  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Belgique/België | 51 859                                                                            | 6 340   | —         | —       | Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau<br>Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82<br>B-1040 Bruxelles/Brussel<br>Téléphone/Tel.: (32-2) 287 24 78<br>Télécopieur/Fax: (32-2) 287 25 24<br>e-mail: webmaster@birb.be<br>website: www.birb.be |
| България        | —                                                                                 | —       | —         | —       | State Fund Agriculture<br>136, Tzar Boris III Blvd.<br>1618, Sofia, Bulgaria<br>Тел.: (+359 2) 81 87 202<br>Факс: (+359 2) 81 87 267<br>Електронна поща: dfz@dfz.bg<br>Интернет страница: www.mzgar.government.bg                                                                     |
| Česká republika | 0                                                                                 | 0       | 0         | —       | Státní zemědělský intervenční fond<br>Odbor rostlinných komodit<br>Ve Smečkách 33<br>CZ-110 00 Praha 1<br>Téléphone: (420) 222 87 16 67/222 87 14 03<br>Télécopieur: (420) 296 80 64 04<br>e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz<br>website: www.szif.cz                                   |
| Danmark         | 174 021                                                                           | 28 830  | —         | —       | Direktoratet for Fødevarer/Erhverv<br>Nyropsgade 30<br>DK-1780 København V<br>Tlf.: (45) 33 95 88 07<br>Fax: (45) 33 95 80 34<br>E-mail: mij@dffe.dk and pah@dffe.dk<br>Website: www.dffe.dk                                                                                          |
| Deutschland     | 1 948 269                                                                         | 767 343 | —         | 432 715 | Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung<br>Deichmanns Aue 29<br>D-53179 Bonn<br>Téléphone: (49-228) 68 45-3704<br>télécopieur 1: (49-228) 68 45-3985<br>télécopieur 2: (49-228) 68 45-3276<br>e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de<br>website: www.ble.de                         |
| Eesti           | 0                                                                                 | 0       | —         | —       | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet<br>Narva mnt 3, 51009 Tartu<br>Téléphone: (+372) 737 1200<br>Télécopieur: (+372) 737 1201<br>e-mail: pria@pria.ee<br>website: www.pria.ee                                                                                            |
| Eire/Ireland    | —                                                                                 | 0       | —         | —       | Intervention Operations, OFI, Subsidies and Storage Division,<br>Department of Agriculture and Food<br>Johnstown Castle Estate, County Wexford<br>Téléphone: 353 53 91 63400<br>Télécopieur: 353 53 91 42843<br>website: www.agriculture.gov.ie                                       |

| Stato membro  | Quantitativi messi a disposizione per la vendita sul mercato interno (tonnellate) |         |           |        | Organismo di intervento<br>Nome, indirizzo e coordinate                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Frumento tenero                                                                   | Orzo    | Granturco | Segala |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Elláda        | —                                                                                 | —       | —         | —      | Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (OPEKEPE)<br>Acharnon 241<br>GR-104 46 Athens<br>Téléphone: (30-210) 21 24 787<br>(30-210) 21 24 754<br>Télécopieur: (30-210) 21 24 791<br>e-mail: ax17u073@minagric.gr<br>website: www.opekepe.gr |
| España        | —                                                                                 | —       | —         | —      | S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)<br>C/ Almagro, 33 — E-28010 Madrid — España<br>Tel. (34-91) 347 47 65<br>Fax (34-91) 347 48 38<br>E-mail: sgintervencion@fega.mapa.es<br>Internet: www.fega.es                                                                 |
| France        | 28 724                                                                            | 318 778 | —         | —      | Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)<br>21, avenue Bosquet<br>F-75326 Paris Cedex 07<br>Téléphone: (33) 144 18 22 29 et 23 37<br>Télécopieur: (33) 144 18 20 08 — 144 18 20 80<br>e-mail: f.abecasis@onigc.fr<br>website: www.onigc.fr       |
| Italia        | —                                                                                 | —       | —         | —      | Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA<br>Via Torino, 45<br>I-00184 Roma<br>Téléphone: (39) 06 49 49 97 55<br>Télécopieur: (39) 06 49 49 97 61<br>e-mail: d.spampinato@agea.gov.it<br>website: www.enterisi.it                                                 |
| Kypros/Kibris | —                                                                                 | —       | —         | —      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Latvija       | 27 020                                                                            | 0       | —         | —      | Lauku atbalsta dienests<br>Republikas laukums 2<br>Rīga, LV-1981<br>Téléphone: (371) 702 78 93<br>Télécopieur: (371) 702 78 92<br>e-mail: lad@lad.gov.lv<br>website: www.lad.gov.lv                                                                                     |
| Lietuva       | 0                                                                                 | 35 492  | —         | —      | The Lithuanian Agricultural and Food Products Market Regulation Agency<br>L. Stuokos-Gucevičiaus Str. 9-12<br>Vilnius, Lithuania<br>Téléphone: (370-5) 268 50 49<br>Télécopieur: (370-5) 268 50 61<br>e-mail: info@litfood.lt<br>website: www.litfood.lt                |
| Luxembourg    | —                                                                                 | —       | —         | —      | Office des licences<br>21, rue Philippe II<br>Boîte postale 113<br>L-2011 Luxembourg<br>Téléphone: (352) 478 23 70<br>Télécopieur: (352) 46 61 38<br>Télex: 2 537 AGRIM LU                                                                                              |

| Stato membro | Quantitativi messi a disposizione per la vendita sul mercato interno (tonnellate) |        |           |        | Organismo di intervento<br>Nome, indirizzo e coordinate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Frumento tenero                                                                   | Orzo   | Granturco | Segala |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Magyarország | 450 000                                                                           | 19 011 | 1 400 000 | —      | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal<br>Soroksári út. 22-24.<br>H-1095 Budapest<br>Telefon: (36-1) 219 45 76<br>Fax: (36-1) 219 89 05<br>E-mail: <a href="mailto:ertekezes@mvh.gov.hu">ertekezes@mvh.gov.hu</a><br>Internetcím: <a href="http://www.mvh.gov.hu">www.mvh.gov.hu</a>                                                                                                                                                                                                                   |
| Malta        | —                                                                                 | —      | —         | —      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nederland    | —                                                                                 | —      | —         | —      | Dienst Regelingen Roermond<br>Postbus 965<br>6040 AZ Roermond<br>Nederland<br>Tel. (31-475) 35 54 86<br>Fax (31-475) 31 89 39<br>E-mail: <a href="mailto:p.a.c.m.van.de.lindeloo@minlnv.nl">p.a.c.m.van.de.lindeloo@minlnv.nl</a><br>Website: <a href="http://www9.minlnv.nl">www9.minlnv.nl</a>                                                                                                                                                                                                          |
| Österreich   | 0                                                                                 | 22 461 | 0         | —      | AMA (Agrarmarkt Austria)<br>Dresdnerstraße 70<br>A-1200 Wien<br>Téléphone: (43-1) 331 51-258<br>(43-1) 331 51-328<br>Télécopieur: (43-1) 331 51-4624<br>(43-1) 331 51-4469<br>e-mail: <a href="mailto:referat10@ama.gv.at">referat10@ama.gv.at</a><br>website: <a href="http://www.ama.at/intervention">www.ama.at/intervention</a>                                                                                                                                                                       |
| Polska       | 44 440                                                                            | 41 927 | 0         | —      | Agencja Rynku Rolnego<br>Biuro Produktów Roślinnych<br>Nowy Świat 6/12<br>00-400 Warszawa<br>Polska<br>Tel.: (48-22) 661 78 10<br>Faks: (48-22) 661 78 26<br>E-mail: <a href="mailto:cereals-intervention@arr.gov.pl">cereals-intervention@arr.gov.pl</a><br>Strona internetowa: <a href="http://www.arr.gov.pl">www.arr.gov.pl</a>                                                                                                                                                                       |
| Portugal     | —                                                                                 | —      | —         | —      | Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)<br>R. Castilho, n.º 45-51<br>P-1269-163 Lisboa<br>Téléphone: (+351) 21 751 85 00<br>(+351) 21 384 60 00<br>Télécopieur: (+351) 21 384 61 70<br>e-mail: <a href="mailto:inga@inga.min-agricultura.pt">inga@inga.min-agricultura.pt</a><br><a href="mailto:edualberto.santana@inga.min-agricultura.pt">edualberto.santana@inga.min-agricultura.pt</a><br>website: <a href="http://www.inga.min-agricultura.pt">www.inga.min-agricultura.pt</a> |
| România      | —                                                                                 | —      | —         | —      | Agentia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură<br>B-dul Carol I, nr. 17, sector 2<br>București 030161<br>România<br>Tel.: + 40 21 3054802<br>+ 40 21 3054842<br>Fax: + 40 21 3054803<br>website: <a href="http://www.apia.org.ro">www.apia.org.ro</a>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Slovenija    | —                                                                                 | —      | —         | —      | Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja<br>Dunajska 160<br>SI-1000 Ljubljana<br>Téléphone: (386-1) 580 76 52<br>Télécopieur: (386-1) 478 92 00<br>e-mail: <a href="mailto:aktrp@gov.si">aktrp@gov.si</a><br>website: <a href="http://www.arsktrp.gov.si">www.arsktrp.gov.si</a>                                                                                                                                                                                                |

| Stato membro   | Quantitativi messi a disposizione per la vendita sul mercato interno (tonnellate) |        |           |        | Organismo di intervento<br>Nome, indirizzo e coordinate                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Frumento tenero                                                                   | Orzo   | Granturco | Segala |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Slovensko      | 0                                                                                 | 0      | 227 699   | —      | Pôdohospodárska platobná agentúra<br>Oddelenie obilnín a škrobu<br>Dobrovičova 12<br>815 26 Bratislava<br>Slovenská republika<br>Téléphone: (421-2) 58 24 32 71<br>Télécopieur: (421-2) 53 41 26 65<br>e-mail: jvargova@apa.sk<br>website: www.apa.sk                                      |
| Suomi/Finland  | 30 000                                                                            | 95 332 | —         | —      | Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)<br>Interventioyksikkö – Intervention Unit<br>Malminkatu 16, Helsinki<br>PL 30<br>FI-00023 Valtioneuvosto<br>Téléphone: (358-9) 16001<br>Télécopieur: (358-9) 1605 2772<br>(358-9) 1605 2778<br>e-mail: intervention.unit@mmm.fi<br>website: www.mmm.fi |
| Sverige        | 172 272                                                                           | 58 004 | —         | —      | Statens jordbruksverk<br>S-551 82 Jönköping<br>Tfn (46) 36 15 50 00<br>Fax (46) 36 19 05 46<br>E-postadress: jordbruksverket@sjv.se<br>Webbsida: www.sjv.se                                                                                                                                |
| United Kingdom | —                                                                                 | 24 825 | —         | —      | Rural Payments Agency<br>Lancaster House<br>Hampshire Court<br>Newcastle upon Tyne<br>NE4 7YH<br>Téléphone: (44) 191 226 5882<br>Télécopieur: (44) 191 226 5824<br>e-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk<br>website: www.rpa.gov.uk                                                   |

Il segno “—” significa che non esistono scorte di intervento per questo cereale in questo Stato membro.»

## REGOLAMENTO (CE) N. 205/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2007

**recante modifica del regolamento (CE) n. 990/2006 per quanto concerne i quantitativi oggetto delle gare permanenti per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 990/2006 della Commissione <sup>(2)</sup> ha aperto gare permanenti per l'esportazione di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri.

(2) Le rivendite di segala sul mercato interno sono notevolmente aumentate in questi ultimi mesi, grazie in particolare alle condizioni di rivendita più favorevoli sul mercato interno che all'esportazione, in virtù del regolamento (CE) n. 1483/2006 della Commissione, del 6 ottobre 2006, relativo all'apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi d'intervento degli Stati membri <sup>(3)</sup>.

(3) Vista la situazione e al fine di rendere disponibili per la rivendita sul mercato interno i quantitativi di segala che formano attualmente oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala ai sensi del regolamento (CE) n. 990/2006, è opportuno ridurre il quantitativo oggetto di detta gara di 96 150 tonnellate per la Germania.

(4) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 990/2006.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 990/2006 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 131/2007 (GU L 42 del 14.2.2007, pag. 3).

<sup>(3)</sup> GU L 276 del 7.10.2006, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 132/2007 (GU L 42 del 14.2.2007, pag. 8).

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

## ELENCO DELLE GARE

| Stato membro    | Quantitativi messi a disposizione per la vendita sul mercato interno (tonnellate) |         |         | Organismo d'intervento<br>Nome, indirizzo e coordinate                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Frumento tenero                                                                   | Orzo    | Segala  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Belgique/België | 0                                                                                 | 0       | —       | Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau<br>Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82<br>B-1040 Bruxelles/Brussel<br>Téléphone/Tel.: (32-2) 287 24 78<br>Télécopieur/Fax: (32-2) 287 25 24<br>e-mail: webmaster@birb.be<br>website: www.birb.be |
| България        | —                                                                                 | —       | —       | State Fund Agriculture<br>136, Tzar Boris III Blvd,<br>1618, Sofia, Bulgaria<br>Тел.: (+359 2) 81 87 202<br>Факс: (+359 2) 81 87 267<br>Електронна пошта: dfz@dfz.bg<br>Интернет страница: www.mzgar.government.bg                                                                    |
| Česká republika | 64 895                                                                            | 191 294 | —       | Státní zemědělský intervenční fond<br>Odbor rostlinných komodit<br>Ve Smečkách 33<br>CZ-110 00 Praha 1<br>Téléphone: (420) 222 87 16 67/222 87 14 03<br>Télécopieur: (420) 296 80 64 04<br>e-mail: dagmar.hejrovaska@szif.cz<br>website: www.szif.cz                                  |
| Danmark         | 0                                                                                 | 0       | —       | Direktoratet for FødevareErhverv<br>Nyropsgade 30<br>DK-1780 København V<br>Tlf.: (45) 33 95 88 07<br>Fax: (45) 33 95 80 34<br>E-mail: mij@dfef.dk and pah@dfef.dk<br>Website: www.dfef.dk                                                                                            |
| Deutschland     | 0                                                                                 | 0       | 203 850 | Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung<br>Deichmanns Aue 29<br>D-53179 Bonn<br>Téléphone: (49-228) 68 45-3704<br>télécopieur 1: (49-228) 68 45-3985<br>télécopieur 2: (49-228) 68 45-3276<br>e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de<br>website: www.ble.de                         |
| Eesti           | 0                                                                                 | 30 000  | —       | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet<br>Narva mnt 3, 51009 Tartu<br>Téléphone: (+372) 737 1200<br>Télécopieur: (+372) 737 1201<br>e-mail: pria@pria.ee<br>website: www.pria.ee                                                                                            |
| Éire/Ireland    | —                                                                                 | 0       | —       | Intervention Operations, OFI, Subsidies and Storage Division,<br>Department of Agriculture and Food<br>Johnstown Castle Estate, County Wexford<br>Téléphone: 353 53 91 63400<br>Télécopieur: 353 53 91 42843<br>website: www.agriculture.gov.ie                                       |

| Stato membro  | Quantitativi messi a disposizione per la vendita sul mercato interno (tonnellate) |        |        | Organismo d'intervento<br>Nome, indirizzo e coordinate                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Frumento tenero                                                                   | Orzo   | Segala |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Elláda        | —                                                                                 | —      | —      | Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (OPEKEPE)<br>Acharnon 241<br>GR-104 46 Athens<br>Téléphone: (30-210) 21 24 787<br>(30-210) 21 24 754<br>Télécopieur: (30-210) 21 24 791<br>e-mail: ax17u073@minagric.gr<br>website: www.opekepe.gr |
| España        | —                                                                                 | —      | —      | S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)<br>C/ Almagro, 33 — E-28010 Madrid — España<br>Tel. (34-91) 347 47 65<br>Fax (34-91) 347 48 38<br>E-mail: sgintervencion@fega.mapa.es<br>Internet: www.fega.es                                                                 |
| France        | 0                                                                                 | 0      | —      | Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)<br>21, avenue Bosquet<br>F-75326 Paris Cedex 07<br>Téléphone: (33) 144 18 22 29 et 23 37<br>Télécopieur: (33) 144 18 20 08 — 144 18 20 80<br>e-mail: fabeasis@onigc.fr<br>website: www.onigc.fr         |
| Italia        | —                                                                                 | —      | —      | Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA<br>Via Torino, 45<br>I-00184 Roma<br>Téléphone: (39) 06 49 49 97 55<br>Télécopieur: (39) 06 49 49 97 61<br>e-mail: d.spampinato@agea.gov.it<br>website: www.enterisi.it                                                 |
| Kypros/Kibris | —                                                                                 | —      | —      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Latvija       | 0                                                                                 | 0      | —      | Lauku atbalsta dienests<br>Republikas laukums 2<br>Rīga, LV-1981<br>Téléphone: (371) 702 78 93<br>Télécopieur: (371) 702 78 92<br>e-mail: lad@lad.gov.lv<br>website: www.lad.gov.lv                                                                                     |
| Lietuva       | 0                                                                                 | 49 658 | —      | The Lithuanian Agricultural and Food Products Market Regulation Agency<br>L. Stuokos-Gucevičiaus Str. 9-12<br>Vilnius, Lithuania<br>Téléphone: (370-5) 268 50 49<br>Télécopieur: (370-5) 268 50 61<br>e-mail: info@litfood.lt<br>website: www.litfood.lt                |
| Luxembourg    | —                                                                                 | —      | —      | Office des licences<br>21, rue Philippe II<br>Boîte postale 113<br>L-2011 Luxembourg<br>Téléphone: (352) 478 23 70<br>Télécopieur: (352) 46 61 38<br>Télex: 2 537 AGRIM LU                                                                                              |

| Stato membro | Quantitativi messi a disposizione per la vendita sul mercato interno (tonnellate) |        |        | Organismo d'intervento<br>Nome, indirizzo e coordinate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Frumento tenero                                                                   | Orzo   | Segala |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Magyarország | 1 100 054                                                                         | 78 986 | —      | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal<br>Soroksári út. 22-24.<br>H-1095 Budapest<br>Telefon: (36-1) 219 45 76<br>Fax: (36-1) 219 89 05<br>E-mail: <a href="mailto:ertekesites@mvh.gov.hu">ertekesites@mvh.gov.hu</a><br>Internetcím: <a href="http://www.mvh.gov.hu">www.mvh.gov.hu</a>                                                                                                                                                                                                               |
| Malta        | —                                                                                 | —      | —      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nederland    | —                                                                                 | —      | —      | Dienst Regelingen Roermond<br>Postbus 965<br>6040 AZ Roermond<br>Nederland<br>Tel. (31-475) 35 54 86<br>Fax (31-475) 31 89 39<br>E-mail: <a href="mailto:p.a.c.m.van.de.linde@minlnv.nl">p.a.c.m.van.de.linde@minlnv.nl</a><br>Website: <a href="http://www9.minlnv.nl">www9.minlnv.nl</a>                                                                                                                                                                                                                |
| Österreich   | 0                                                                                 | 0      | —      | AMA (Agrarmarkt Austria)<br>Dresdnerstraße 70<br>A-1200 Wien<br>Téléphone: (43-1) 331 51-258<br>(43-1) 331 51-328<br>Télécopieur: (43-1) 331 51-4624<br>(43-1) 331 51-4469<br>e-mail: <a href="mailto:referat10@ama.gv.at">referat10@ama.gv.at</a><br>website: <a href="http://www.ama.at/intervention">www.ama.at/intervention</a>                                                                                                                                                                       |
| Polska       | 400 000                                                                           | 99 644 | —      | Agencja Rynku Rolnego<br>Biuro Produktów Roślinnych<br>Nowy Świat 6/12<br>00-400 Warszawa<br>Polska<br>Tel.: (48-22) 661 78 10<br>Faks: (48-22) 661 78 26<br>E-mail: <a href="mailto:cereals-intervention@arr.gov.pl">cereals-intervention@arr.gov.pl</a><br>Strona internetowa: <a href="http://www.arr.gov.pl">www.arr.gov.pl</a>                                                                                                                                                                       |
| Portugal     | —                                                                                 | —      | —      | Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)<br>R. Castilho, n.º 45-51<br>P-1269-163 Lisboa<br>Téléphone: (+351) 21 751 85 00<br>(+351) 21 384 60 00<br>Télécopieur: (+351) 21 384 61 70<br>e-mail: <a href="mailto:inga@inga.min-agricultura.pt">inga@inga.min-agricultura.pt</a><br><a href="mailto:edualberto.santana@inga.min-agricultura.pt">edualberto.santana@inga.min-agricultura.pt</a><br>website: <a href="http://www.inga.min-agricultura.pt">www.inga.min-agricultura.pt</a> |
| România      | —                                                                                 | —      | —      | Agencia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură<br>B-dul Carol I, nr. 17, sector 2<br>București 030161<br>România<br>Tel.: + 40 21 3054802<br>+ 40 21 3054842<br>Fax: + 40 21 3054803<br>website: <a href="http://www.apia.org.ro">www.apia.org.ro</a>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Slovenija    | —                                                                                 | —      | —      | Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja<br>Dunajska 160<br>SI-1000 Ljubljana<br>Téléphone: (386-1) 580 76 52<br>Télécopieur: (386-1) 478 92 00<br>e-mail: <a href="mailto:aktrp@gov.si">aktrp@gov.si</a><br>website: <a href="http://www.arsktrp.gov.si">www.arsktrp.gov.si</a>                                                                                                                                                                                                |

| Stato membro   | Quantitativi messi a disposizione per la vendita<br>sul mercato interno<br>(tonnellate) |         |        | Organismo d'intervento<br>Nome, indirizzo e coordinate                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Frumento<br>tenero                                                                      | Orzo    | Segala |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Slovensko      | 66 396                                                                                  | 20 636  | —      | Pôdohospodárska platobná agentúra<br>Oddelenie obilnín a škrobu<br>Dobrovičova 12<br>815 26 Bratislava<br>Slovenská republika<br>Téléphone: (421-2) 58 24 32 71<br>Télécopieur: (421-2) 53 41 26 65<br>e-mail: jvargova@apa.sk<br>website: www.apa.sk                                      |
| Suomi/Finland  | 0                                                                                       | 200 000 | —      | Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)<br>Interventioyksikkö – Intervention Unit<br>Malminkatu 16, Helsinki<br>PL 30<br>FI-00023 Valtioneuvosto<br>Téléphone: (358-9) 16001<br>Télécopieur: (358-9) 1605 2772<br>(358-9) 1605 2778<br>e-mail: intervention.unit@mmm.fi<br>website: www.mmm.fi |
| Sverige        | 0                                                                                       | 0       | —      | Statens jordbruksverk<br>S-551 82 Jönköping<br>Tfn (46) 36 15 50 00<br>Fax (46) 36 19 05 46<br>E-postadress: jordbruksverket@sjv.se<br>Webbsida: www.sjv.se                                                                                                                                |
| United Kingdom | —                                                                                       | 0       | —      | Rural Payments Agency<br>Lancaster House<br>Hampshire Court<br>Newcastle upon Tyne<br>NE4 7YH<br>Téléphone: (44) 191 226 5882<br>Télécopieur: (44) 191 226 5824<br>e-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk<br>website: www.rpa.gov.uk                                                   |

Il segno “—” significa che non esistono scorte d'intervento per questo cereale in questo Stato membro.»

## REGOLAMENTO (CE) N. 206/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2007

**che modifica il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione recante modalità di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

di contingente, a suddividere la propria domanda unica per codice NC o per gruppo di codici NC.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

(3) A fini statistici, i titoli rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 2247/2003 devono specificare i quantitativi corrispondenti per codice NC o per gruppo di codici NC.

(4) Il regolamento (CE) n. 2247/2003 deve essere dunque modificato di conseguenza.

considerando quanto segue:

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

(1) Il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione <sup>(2)</sup> apre un contingente per l'importazione di alcuni prodotti nel settore delle carni bovine originari degli Stati ACP, su base pluriennale, per i periodi dal 1º gennaio al 31 dicembre. I prodotti ammissibili all'importazione nel quadro di tale contingente sono elencati nell'allegato I del suddetto regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2247/2003 è così modificato:

(2) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione <sup>(3)</sup>, il richiedente di un titolo di importazione non può presentare più di una domanda per lo stesso numero d'ordine del contingente in un dato periodo o sottoperiodo contingente. Inoltre, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 <sup>(4)</sup>, fatte salve altre disposizioni specifiche, i titoli d'importazione devono essere richiesti per prodotti corrispondenti a un'unica sottovoce della nomenclatura combinata o a uno dei gruppi di sottovoci della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del suddetto regolamento. Tenuto conto della gamma di prodotti che possono essere importati ai sensi del regolamento (CE) n. 2247/2003, è opportuno che i richiedenti siano autorizzati, per uno stesso numero d'ordine

1) All'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95, le domande possono riguardare, per uno stesso numero d'ordine di contingente, uno o più prodotti di cui ai codici NC o ai gruppi di codici NC di cui all'allegato I del medesimo regolamento. Qualora le domande riguardino più codici NC, devono essere specificati i quantitativi richiesti per codice NC o gruppo di codici NC. In ogni caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda e del titolo.»

2) All'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Ciascun titolo rilasciato specifica, per codice NC o per gruppo di codici NC, i quantitativi corrispondenti.»

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 27; rettifica nella GU L 47 del 16.2.2007, pag. 21).

<sup>(3)</sup> GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2007.

Per la Commissione  
Mariann FISCHER BOEL  
Membro della Commissione

\_\_\_\_\_

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## REGOLAMENTO (CE) N. 207/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2007

**recante fissazione dell'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per l'ammasso privato di burro e crema di latte e recante deroga al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte <sup>(2)</sup>, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 deve essere fissato ogni anno.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, l'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell'andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato.
- (3) Per quanto riguarda le spese di ammasso, in particolare le spese di entrata e di svincolo dei prodotti dall'ammasso, si deve tener conto delle spese giornaliere di deposito in magazzino frigorifero e delle spese finanziarie dell'ammasso.
- (4) A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, le operazioni di entrata all'ammasso possono avere luogo soltanto tra il 15 marzo e il 15 agosto dello stesso anno. Data la situazione attuale sul mercato del burro, appare giustificato anticipare al 1º marzo, per il 2007, l'inizio delle operazioni di entrata all'ammasso del burro e della crema di latte. Di conseguenza è opportuno derogare all'articolo suddetto.

- (5) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. Per i contratti conclusi nel 2007, l'aiuto di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 è calcolato, per tonnellata di burro o equivalente burro, in base ai seguenti elementi:

- 15,88 EUR per le spese fisse di ammasso,
- 0,30 EUR per giorno di ammasso contrattuale per le spese di deposito in magazzino frigorifero,
- un importo per giorno di ammasso contrattuale, calcolato sulla base del 90 % del prezzo d'intervento del burro in vigore il giorno di inizio dell'ammasso contrattuale e sulla base di un tasso di interesse annuo del 3,75 %.

2. L'organismo d'intervento registra la data di ricevimento delle domande di conclusione di contratti, come previsto dall'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, i quantitativi corrispondenti, le date di fabbricazione e il luogo in cui il burro è immagazzinato.

3. Ogni martedì entro le ore 12 (ora di Bruxelles), gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto delle domande pervenute nel corso della settimana precedente.

## Articolo 2

In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, nel 2007 le operazioni di entrata all'ammasso possono avere inizio a partire dal 1º marzo.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1919/2006 (GU L 380 del 28.12.2006, pag. 1).

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2007.

Per la Commissione  
Mariann FISCHER BOEL  
Membro della Commissione

\_\_\_\_\_

## REGOLAMENTO (CE) N. 208/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2007

**che adegua il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità, in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione <sup>(1)</sup> contiene diciture in tutte le lingue della Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 2006. È opportuno inserirvi le diciture in bulgaro e in rumeno.
- (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3149/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3149/92 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/2006 (GU L 23 del 27.1.2006, pag. 11).

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

**Diciture di cui all'articolo 7, paragrafo 5, terzo comma**

- In bulgaro:* Превоз на интервенционни продукти — прилагане на член 7, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 3149/92.
- In spagnolo:* Transferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 7, apartado 5, del Reglamento (CEE) nº 3149/92.
- In ceco:* Přeprava intervenčních produktů — Použití čl. 7 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3149/92.
- In danese:* Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92.
- In tedesco:* Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92.
- In estone:* Sekkumistoodete üleandmine — määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lõike 5 rakendamine.
- In greco:* Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92.
- In inglese:* Transfer of intervention products — Application of Article 7(5) of Regulation (EEC) No 3149/92.
- In francese:* Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE) nº 3149/92.
- In italiano:* Trasferimento di prodotti d'intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3149/92.
- In lettone:* Intervences produktu transportēšana — Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. panta 5. punktu.
- In lituano:* Intervencinių produktų vežimas — taikant Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 5 dalį.
- In ungherese:* Intervenciók termékék átszállítása — A 3149/92/EGK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének alkalmazása.
- In maltese:* Trasferiment ta' prodotti ta' l-intervent — Applikazzjoni ta' l-Artikolu 7 (5) tar-Regolament (KEE) Nru 3149/92.
- In olandese:* Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92.
- In polacco:* Przekazanie produktów objętych interwencją — stosuje się art. 7 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.
- In portoghese:* Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n.º 5 do artigo 7.º do Regulamento (CEE) n.º 3149/92.
- In rumeno:* Transfer de produse de intervenție — Aplicare a articolului 7 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 3149/92.
- In slovacco:* Premiestnenie intervenčných výrobkov — uplatnenie článku 7 odseku 5 nariadenia (EHS) č. 3149/92.
- In sloveno:* Prenos intervencijskih proizvodov — Uporaba člena 7(5) Uredbe (EGS) št. 3149/92.
- In finlandese:* Interventiotuotteiden siirtäminen — Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 5 kohdan soveltaminen.
- In svedese:* Överföring av interventionsprodukter — Tillämpning av artikel 7.5 i förordning (EEG) nr 3149/92.»

## REGOLAMENTO (CE) N. 209/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2007

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) In occasione degli allargamenti della Comunità del 1º gennaio 1995 e del 1º maggio 2004, il regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione <sup>(2)</sup> non è stato adeguato inserendovi le diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri che hanno aderito alla Comunità nelle suddette date. Occorre aggiungere tali diciture nelle lingue in questione.
- (2) Per coerenza con il regolamento (CE) n. 208/2007 della Commissione <sup>(3)</sup>, che adegua il regolamento (CEE) n. 3149/92 in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1º gennaio 2007.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3149/92.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2007.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3149/92 è così modificato:

- 1) All'articolo 7, paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente testo:  
  
«La dichiarazione di spedizione emessa dall'organismo d'intervento di partenza reca una delle diciture che figurano nell'allegato»;
- 2) Il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2007.

Per la Commissione  
Mariann FISCHER BOEL  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).

<sup>(2)</sup> GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/2006 (GU L 23 del 27.1.2006, pag. 11).

<sup>(3)</sup> Cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

**Diciture di cui all'articolo 7, paragrafo 5, terzo comma**

- In bulgaro:* Превоз на интервенционни продукти — прилагане на член 7, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 3149/92.
- In spagnolo:* Transferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 7, apartado 5, del Reglamento (CEE) nº 3149/92.
- In ceco:* Přeprava intervenčních produktů — Použití čl. 7 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3149/92.
- In danese:* Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92.
- In tedesco:* Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92.
- In estone:* Sekkumistoodete üleandmine — määrase (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lõike 5 rakendamine.
- In greco:* Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92.
- In inglese:* Transfer of intervention products — Application of Article 7(5) of Regulation (EEC) No 3149/92.
- In francese:* Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE) nº 3149/92.
- In italiano:* Trasferimento di prodotti d'intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3149/92.
- In lettone:* Intervences produktu transportēšana — Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. panta 5. punktu.
- In lituano:* Intervencinių produktų vežimas — taikant Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 5 dalį.
- In ungherese:* Intervenciós termékek átszállítása — A 3149/92/EGK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének alkalmazása.
- In maltese:* Trasferiment ta' prodotti ta' l-intervent — Applikazzjoni ta' l-Artikolu 7 (5) tar-Regolament (KEE) Nru 3149/92.
- In olandese:* Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92.
- In polacco:* Przekazanie produktów objętych interwencją — stosuje się art. 7 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.
- In portoghese:* Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n.º 5 do artigo 7.º do Regulamento (CEE) n.º 3149/92.
- In rumeno:* Transfer de produse de intervenție — Aplicare a articolului 7 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 3149/92.
- In slovacco:* Premiestnenie intervenčných výrobkov — uplatnenie článku 7 odseku 5 nariadenia (EHS) č. 3149/92.
- In sloveno:* Prenos intervencijskih proizvodov — Uporaba člena 7(5) Uredbe (EGS) št. 3149/92.
- In finlandese:* Interventiotuotteiden siirtäminen — Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 5 kohdan soveltaminen.
- In svedese:* Överföring av interventionsprodukter — Tillämpning av artikel 7.5 i förordning (EEG) nr 3149/92.»

## REGOLAMENTO (CE) N. 210/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2007

**recante deroga al regolamento (CE) n. 1282/2006 per quanto riguarda il termine di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari <sup>(2)</sup>, stabilisce il periodo di validità dei titoli di esportazione.
- (2) È probabile che la riduzione del prezzo d'intervento per il burro a partire dal 1° luglio 2007 incida sulla differenza tra detto prezzo e il prezzo sul mercato mondiale.
- (3) Quale misura cautelativa per non porre a carico del bilancio comunitario spese non necessarie ed evitare un'ap-

plicazione speculativa del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore lattiero-caseario, occorre che per i prodotti contenenti materie grasse del latte la validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione sia limitata al 30 giugno 2007.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

In deroga all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1282/2006, i titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di cui alle lettere b), c) e d) del suddetto articolo, per i quali sono presentate domande a partire dal 1° marzo, sono validi fino al 30 giugno 2007.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1919/2006 (GU L 380 del 28.12.2006, pag. 1).

## REGOLAMENTO (CE) N. 211/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2007

**che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni finanziarie contenute nei prospetti nei casi in cui l'emittente ha una storia finanziaria complessa o ha assunto un impegno finanziario significativo**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari<sup>(2)</sup>, specifica le informazioni da includere nel prospetto, per i diversi tipi di strumenti finanziari, al fine di conformarsi alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, della predetta direttiva. Gli obblighi di informazione coprono tra l'altro le informazioni finanziarie relative all'emittente da includere nel prospetto al fine di consentire agli investitori di valutare la situazione finanziaria dell'emittente.

(2) Tuttavia, ci sono casi in cui la situazione finanziaria dell'emittente è così strettamente legata a quella di altri soggetti che le informazioni finanziarie relative a detti soggetti sono indispensabili per dare pieno effetto al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE, ossia per soddisfare l'obbligo di includere nel prospetto tutte le informazioni necessarie affinché gli investitori possano valutare con cognizione di causa la situazione finanziaria e le prospettive dell'emittente. Tale esigenza può sorgere quando l'emittente ha una storia finanziaria complessa o quando ha assunto un impegno finanziario significativo.

(3) Pertanto, per impedire che in detti casi l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE venga privato di effetto e per rafforzare la certezza del diritto a questo riguardo, occorre chiarire che in tali casi gli obblighi di informazione di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 809/2004 devono essere interpretati come relativi anche alle informazioni finanziarie concernenti soggetti diversi dall'emittente, qualora l'omissione di dette informazioni impedisca agli investitori di valutare con cognizione di causa la situazione finanziaria dell'emittente.

(4) Dato che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 809/2004 le autorità competenti non possono richiedere l'inclusione di elementi di informazione non previsti espressamente negli allegati, è necessario chiarire le responsabilità delle autorità competenti a questo riguardo.

(5) Nel caso di un emittente con una storia finanziaria complessa, può accadere che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati che lo concernono non coprano la totalità delle sue attività, che possono invece essere coperte dalle informazioni finanziarie redatte da un altro soggetto. Ciò potrebbe verificarsi in particolare quando l'emittente ha realizzato un'acquisizione importante non ancora registrata nel suo bilancio; quando l'emittente è una società holding di nuova costituzione; quando l'emittente è composto da società soggette a controllo o proprietà comuni ma che, sotto il profilo giuridico, non hanno mai costituito un gruppo; o quando l'emittente è stato costituito come soggetto giuridico separato a seguito della scissione di un'impresa esistente. In tali casi, nel periodo per il quale l'emittente è tenuto a fornire informazioni finanziarie storiche, tutte o parte delle attività dell'emittente saranno state esercitate da un altro soggetto.

(6) Non è possibile tuttavia, al momento, stilare l'elenco dettagliato dei casi in cui gli emittenti sono da considerarsi come emittenti con una storia finanziaria complessa. È infatti possibile che si sviluppino forme di operazioni nuove e innovative che non figurerebbero in un tale elenco. È opportuno pertanto dare una definizione ampia delle circostanze in cui un emittente sia da considerare come un emittente con una storia finanziaria complessa.

<sup>(1)</sup> GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

<sup>(2)</sup> GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 215 del 16.6.2004, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1787/2006 (GU L 337 del 5.12.2006, pag. 17).

- (7) Un emittente è da considerare come un emittente che ha assunto un impegno finanziario significativo, quando ha concluso un accordo vincolante per l'acquisizione o la cessione di un soggetto o di un'attività significativi che non sia stato ancora finalizzato alla data dell'approvazione del prospetto. È opportuno assoggettare questi casi agli stessi obblighi informativi che si applicano nel caso in cui l'emittente ha già finalizzato un'acquisizione o una cessione, purché, una volta finalizzata, l'operazione oggetto dell'accordo generi una variazione significativa delle attività e passività e dei risultati dell'emittente.
- (8) Dato che i casi in cui l'emittente ha una storia finanziaria complessa o ha assunto un impegno finanziario significativo sono casi atipici, se non unici, non è possibile specificare, per tutti i casi immaginabili, le informazioni da fornire per soddisfare le relative disposizioni della direttiva 2003/71/CE. Occorre pertanto che le informazioni supplementari da esigere siano costituite da tutto ciò che è necessario, in ogni singolo caso, per assicurare che il prospetto soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE. Occorre pertanto che l'autorità competente dell'emittente determini caso per caso le informazioni (eventualmente) richieste. Il fatto che un'autorità competente richieda tali informazioni aggiuntive non obbliga l'autorità competente ad applicare a dette informazioni, o al prospetto in generale, criteri di controllo più elevati di quelli richiesti dall'articolo 13 della direttiva 2003/71/CE.
- (9) Data la complessità delle circostanze proprie a ogni caso, non sarebbe né pratico né efficace fissare norme dettagliate, che le autorità competenti sarebbero tenute ad applicare uniformemente a tutti i casi. È necessario prevedere un approccio flessibile, che permetta di garantire, da un lato, l'efficacia e il carattere proporzionale degli obblighi di informazione e, dall'altro, l'idonea tutela degli investitori tramite la messa a disposizione di informazioni sufficienti e adeguate.
- (10) È opportuno non esigere informazioni finanziarie supplementari, qualora le informazioni finanziarie fornite nel bilancio consolidato sottoposto a revisione dell'emittente, in qualsiasi informazione pro forma o in qualsiasi informazione finanziaria redatta applicando i criteri di contabilizzazione delle operazioni di concentrazione (se consentito dalle norme contabili applicabili), siano sufficienti per permettere agli investitori di valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e le prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché i diritti connessi agli strumenti finanziari proposti.
- (11) Dato che l'esigenza di informazioni supplementari può sorgere soltanto quando il prospetto riguarda azioni o altri strumenti finanziari che danno diritto ad azioni, è opportuno che, al momento di determinare nel singolo caso se esista una tale esigenza, le autorità competenti basino la loro analisi sui requisiti di cui al punto 20.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 809/2004 concernente il contenuto delle informazioni finanziarie e i principi contabili e di revisione applicabili. Un'autorità competente non deve imporre requisiti che vadano al di là di quelli fissati al punto 20.1 dell'allegato I, o renderli più onerosi. Deve essere tuttavia possibile modulare l'applicazione di detti requisiti in funzione delle caratteristiche proprie del singolo caso in relazione alla natura precisa degli strumenti finanziari, alla sostanza economica delle operazioni con le quali l'emittente ha acquisito il controllo della sua impresa, alla natura specifica dell'impresa e alla gamma di informazioni già incluse nel prospetto.
- (12) Quando effettuano l'analisi, le autorità competenti tengono conto del principio di proporzionalità. Quando esistono altri mezzi per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE, quali la pubblicazione di vari tipi di informazioni finanziarie supplementari o la presentazione di dette informazioni in formati diversi, le autorità competenti non esigono che l'emittente si conformi al predetto obbligo secondo modalità più costose o onerose di un'alternativa adeguata.
- (13) Le autorità competenti devono inoltre tenere in considerazione se l'emittente ha accesso alle informazioni finanziarie relative ad un altro soggetto: non sarebbe proporzionato esigere l'inclusione di dette informazioni, qualora l'emittente non possa ottenerle con uno sforzo ragionevole. Una tale considerazione potrebbe in particolare rivelarsi pertinente nei casi di acquisizioni ostili. Analogamente, non sarebbe proporzionato esigere l'inclusione di informazioni finanziarie inesistenti al momento della redazione del prospetto o imporre la revisione contabile o la riesposizione delle informazioni finanziarie supplementari, se i costi che l'emittente deve sostenere per rispettare tale obbligo superano ogni vantaggio potenziale per gli investitori.
- (14) Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 809/2004.
- (15) Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) è stato consultato per un parere tecnico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 809/2004 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 3, secondo comma, il testo della seconda frase è sostituito dal testo seguente:

«Fatto salvo l'articolo 4 bis, paragrafo 1, l'autorità competente non esige che un prospetto contenga elementi di informazione non inclusi negli allegati I-XVII.»;

- 2) è inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

**Schema del documento di registrazione relativo ad azioni in caso di storia finanziaria complessa o di impegno finanziario significativo**

1. Quando l'emittente di uno strumento finanziario di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ha una storia finanziaria complessa o ha assunto un impegno finanziario significativo e di conseguenza l'inclusione nel documento di registrazione di alcuni elementi di informazione finanziaria relativi ad un soggetto diverso dall'emittente è necessaria per soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE, si ritiene che detti elementi di informazione finanziaria riguardino l'emittente. In questo caso, l'autorità competente dello Stato membro di origine esige che l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione includa detti elementi di informazione nel documento di registrazione.

Detti elementi di informazione finanziaria possono includere informazioni pro forma redatte conformemente all'allegato II. In questo contesto, quando l'emittente ha assunto un impegno finanziario significativo, le informazioni pro forma illustrano i previsti effetti dell'operazione che l'emittente si è impegnato a realizzare, e ogni riferimento all'«operazione» contenuta nell'allegato II è interpretato in tal senso.

2. Le autorità competenti basano ogni eventuale richiesta formulata ai sensi del paragrafo 1 sugli obblighi di cui al

punto 20.1 dell'allegato I concernente il contenuto delle informazioni finanziarie e i principi contabili e di revisione applicabili, fatte salve eventuali opportune modifiche in considerazione dei seguenti fattori:

- a) la natura degli strumenti finanziari;
- b) la natura e la portata delle informazioni già incluse nel prospetto e l'esistenza, in una forma che consenta la loro inclusione nel prospetto senza modifiche, di informazioni finanziarie relative ad un soggetto diverso dall'emittente;
- c) le circostanze proprie del caso, in particolare la sostanza economica delle operazioni con le quali l'emittente ha acquisito o ceduto tutta o parte della sua impresa e la natura specifica dell'impresa;
- d) la capacità dell'emittente di ottenere, con uno sforzo ragionevole, le informazioni finanziarie relative ad un altro soggetto.

Qualora, nel singolo caso, sia possibile adempiere in vari modi all'obbligo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE, la preferenza è data alla modalità meno onerosa o costosa.

3. Il paragrafo 1 fa salva la responsabilità ai sensi del diritto nazionale per le informazioni contenute nel prospetto di ogni altra persona, comprese le persone di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE. In particolare, dette persone sono responsabili dell'inclusione nel documento di registrazione di ogni elemento di informazione richiesto dalle autorità competenti ai sensi del paragrafo 1.

4. Ai fini del paragrafo 1, un'emittente è considerato come un emittente con una storia finanziaria complessa se soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) tutte le sue attività all'epoca della redazione del prospetto non sono accuratamente rappresentate nelle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati che è tenuto a fornire ai sensi del punto 20.1 dell'allegato I;

- b) l'inaccuratezza incide sulla capacità degli investitori di valutare con cognizione di causa, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE; e
- c) le informazioni relative alle sue attività necessarie affinché un investitore possa compiere la predetta valutazione sono incluse nelle informazioni finanziarie relative ad un altro soggetto.

5. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che un emittente abbia assunto un impegno finanziario significativo se ha concluso un accordo vincolante a realizzare un'operazione che, una volta realizzata, possa determinare una variazione significativa.

In questo contesto, il fatto che l'accordo subordini la realizzazione dell'operazione a determinate condizioni, ivi compresa l'autorizzazione di un'autorità di regolamentazione, non impedisce di considerarlo vincolante, qualora sia ragionevolmente certo che le condizioni in oggetto saranno soddisfatte.

In particolare, un accordo è considerato vincolante se subordina la realizzazione dell'operazione all'esito dell'offerta degli strumenti finanziari oggetto del prospetto o, nel caso di un'acquisizione, se l'offerta degli strumenti finanziari oggetto del prospetto ha come fine ultimo il finanziamento dell'acquisizione.

6. Ai fini del paragrafo 5 del presente articolo e del punto 20.2 dell'allegato I, per variazione significativa della situazione dell'emittente si intende una variazione superiore al

25 % di uno o più degli indicatori delle dimensioni dell'attività dell'emittente»;

- 3) al primo comma del punto 20.1 dell'allegato I e ai punti 20.1 e 20.1. bis dell'allegato X, in ogni punto dopo la prima frase, viene inserita la seguente frase:

«Se l'emittente ha modificato la sua data di riferimento contabile durante il periodo per il quale sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sottoposte a revisione coprono almeno 36 mesi ovvero l'intero periodo in cui l'emittente è stato in attività, se più breve.»;

- 4) al primo comma del punto 13.1 dell'allegato IV, ai punti 8.2 e 8.2. bis dell'allegato VII, al punto 11.1 dell'allegato IX e al punto 11.1 dell'allegato XI, in ogni punto dopo la prima frase, viene inserita la seguente frase:

«Se l'emittente ha modificato la sua data di riferimento contabile durante il periodo per il quale sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sottoposte a revisione coprono almeno 24 mesi ovvero l'intero periodo in cui l'emittente è stato in attività, se più breve.»

## Articolo 2

### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2007.

Per la Commissione

Charlie MCCREEVY

Membro della Commissione

## ADDENDUM

**al regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 403 del 30 dicembre 2006)*

Al regolamento è aggiunta la dichiarazione seguente:

**«DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELLA COMMISSIONE**

L'uguaglianza tra uomini e donne è un principio fondamentale dell'Unione europea. Il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione intendono sviluppare la consapevolezza, la messa in comune delle risorse e lo scambio di esperienze nel settore dell'uguaglianza di genere, in particolare tramite la creazione di un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.

Quanto all'organizzazione dell'istituto, il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione dichiarano che la struttura di gestione, in particolare il numero dei rappresentanti degli Stati membri nel consiglio di amministrazione, è determinata con riferimento alla specificità dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e non costituisce pertanto un precedente per altre agenzie in futuro.

Per garantire una rotazione ordinata dei membri nominati dal Consiglio, gli Stati membri sono suddivisi in tre gruppi di nove seguendo l'ordine delle future presidenze. Per il primo mandato, i rappresentanti del Consiglio sono costituiti da membri appartenenti ai primi due gruppi di Stati membri; per il secondo mandato, i rappresentanti del Consiglio sono costituiti da membri appartenenti al terzo e al primo gruppo, per il terzo mandato da quelli del secondo e terzo gruppo e così via per i mandati successivi <sup>(1)</sup>. In caso di futuri allargamenti, il sistema di rotazione sarà adeguato di conseguenza.»

<sup>(1)</sup> Primo mandato (2007-2009):

(i) DE, PT, SI, FR, CZ, SE, ES, BE, HU; (ii) PL, DK, CY, IE, LT, EL, IT, LV, LU.

Secondo mandato (2010-2012):

(iii) NL, SK, MT, UK, EE, BG, AT, RO, FI; (i) DE, PT, SI, FR, CZ, SE, ES, BE, HU.

Terzo mandato (2013-2015):

(ii) PL, DK, CY, IE, LT, EL, IT, LV, LU; (iii) NL, SK, MT, UK, EE, BG, AT, RO, FI.

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2007/12/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2007

**che modifica alcuni allegati della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di penconazolo, benomil e carbendazim**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari da utilizzare su colture specifiche sono di competenza degli Stati membri. Tali autorizzazioni devono essere basate sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e degli animali nonché sull'ambiente. Tra gli elementi da prendere in considerazione per tali valutazioni si deve tener conto dell'esposizione degli operatori e degli astanti nonché dell'impatto sugli ambienti terrestri, acquatico e atmosferico ed inoltre dell'impatto sulle persone e sugli animali derivante dal consumo di residui presenti nelle colture trattate.

(2) Le quantità massime di residui (LMR) rispecchiano l'uso di quantità minime di antiparassitari per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare.

(3) Le quantità massime di residui di antiparassitari disciplinati dalla direttiva 90/642/CEE devono essere rivisti pe-

riodicamente e possono essere modificati per tener conto di utilizzi nuovi o modificati. Alla Commissione sono state comunicate informazioni su impieghi nuovi o modificati di penconazolo, benomil e carbendazim che porteranno a una modifica di tali quantità.

(4) L'esposizione dei consumatori nel corso della vita a detti antiparassitari attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità <sup>(3)</sup>.

(5) L'esposizione acuta dei consumatori al benomil e al carbendazim, per i quali esiste una dose acuta di riferimento (DAR), attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per le piante, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari <sup>(4)</sup>. Sulla base della valutazione dell'assunzione giornaliera, occorre stabilire le LMR di tali antiparassitari per impedire il superamento della DAR. Nel caso delle altre sostanze, l'esame delle informazioni disponibili ha evidenziato che non è necessaria alcuna dose acuta di riferimento e che pertanto una valutazione a breve termine non ha motivo di essere.

(6) Nel caso di nuove LMR di benomil e di carbendazim sugli agrumi, il richiedente si è impegnato a fornire gli ulteriori dati richiesti entro il dicembre 2007. I dati già disponibili mostrano che le LMR proposte sono sicuri per i consumatori.

<sup>(1)</sup> GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/92/CE della Commissione (GU L 311 del 10.11.2006, pag. 31).

<sup>(2)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/6/CE della Commissione (GU L 43 del 15.2.2007, pag. 13).

<sup>(3)</sup> Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

<sup>(4)</sup> Parere su questioni relative alla modifica degli allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE (parere espresso dal CSP il 14 luglio 1998); parere sui residui variabili di antiparassitari nella frutta e nella verdura (parere espresso dal CSP il 14 luglio 1998) [http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome\\_ppp\\_en.html](http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html)

- (7) Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica quando gli impieghi autorizzati di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari, quando non vi sono impieghi autorizzati, quando gli impieghi autorizzati dagli Stati membri non sono stati suffragati dai dati necessari oppure quando gli impieghi in paesi terzi che determinano la presenza di residui in o su prodotti alimentari commercializzabili sul mercato comunitario non sono stati suffragati dai dati necessari in oggetto.
- (8) È quindi opportuno fissare nuove quantità massime di residui per tali antiparassitari.
- (9) La direttiva 90/642/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
- (10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato II della direttiva 90/642/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 27 agosto 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e comu-

nicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 28 agosto 2007.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2007.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE, le colonne per penconazolo, benomil e carbendazim sono sostituite dalle seguenti:

| Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui                               | Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg) |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            | Penconazolo                                                      | Somma di benomil e carbendazim, espressa in carbendazim |
| <b>«1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio»</b> |                                                                  |                                                         |
| i) AGRUMI                                                                                                                  | 0,05 (*)                                                         | 0,5 (†)                                                 |
| Pompelmi                                                                                                                   |                                                                  |                                                         |
| Limoni                                                                                                                     |                                                                  |                                                         |
| Limette                                                                                                                    |                                                                  |                                                         |
| Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)                                                                         |                                                                  |                                                         |
| Arance                                                                                                                     |                                                                  |                                                         |
| Pomeli                                                                                                                     |                                                                  |                                                         |
| Altro                                                                                                                      |                                                                  |                                                         |
| ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)                                                                                   | 0,05 (*)                                                         | 0,1 (*)                                                 |
| Mandorle                                                                                                                   |                                                                  |                                                         |
| Noci del Brasile                                                                                                           |                                                                  |                                                         |
| Noci di acagiù                                                                                                             |                                                                  |                                                         |
| Castagne e marroni                                                                                                         |                                                                  |                                                         |
| Noci di cocco                                                                                                              |                                                                  |                                                         |
| Nocciole                                                                                                                   |                                                                  |                                                         |
| Noci del Queensland                                                                                                        |                                                                  |                                                         |
| Noci di pecan                                                                                                              |                                                                  |                                                         |
| Pinoli                                                                                                                     |                                                                  |                                                         |
| Pistacchi                                                                                                                  |                                                                  |                                                         |
| Noci comuni                                                                                                                |                                                                  |                                                         |
| Altro                                                                                                                      |                                                                  |                                                         |
| iii) POMACEE                                                                                                               | 0,2                                                              | 0,2                                                     |
| Mele                                                                                                                       |                                                                  |                                                         |
| Pere                                                                                                                       |                                                                  |                                                         |
| Cotogne                                                                                                                    |                                                                  |                                                         |
| Altro                                                                                                                      |                                                                  |                                                         |

| Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui | Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg) |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                              | Penconazolo                                                      | Somma di benomil e carbendazim, espressa in carbendazim |
| iv) DRUPACEE                                                                                 |                                                                  |                                                         |
| Albicocche                                                                                   | 0,1                                                              | 0,2                                                     |
| Ciliegie                                                                                     |                                                                  | 0,5                                                     |
| Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)                                               | 0,1                                                              | 0,2                                                     |
| Prugne                                                                                       |                                                                  | 0,5                                                     |
| Altro                                                                                        | 0,05 (*)                                                         | 0,1 (*)                                                 |
| v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA                                                                   |                                                                  |                                                         |
| a) Uve da tavola e da vino                                                                   | 0,2                                                              |                                                         |
| Uve da tavola                                                                                |                                                                  | 0,3                                                     |
| Uve da vino                                                                                  |                                                                  | 0,5                                                     |
| b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)                                                   | 0,5                                                              | 0,1 (*)                                                 |
| c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)                                        | 0,05 (*)                                                         | 0,1 (*)                                                 |
| More                                                                                         |                                                                  |                                                         |
| More di rovo                                                                                 |                                                                  |                                                         |
| More-lamponi                                                                                 |                                                                  |                                                         |
| Lamponi                                                                                      |                                                                  |                                                         |
| Altro                                                                                        |                                                                  |                                                         |
| d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)                                     |                                                                  | 0,1 (*)                                                 |
| Mirtilli neri                                                                                |                                                                  |                                                         |
| Mirtilli rossi                                                                               |                                                                  |                                                         |
| Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)                                                      | 0,5                                                              |                                                         |
| Uva spina                                                                                    |                                                                  |                                                         |
| Altro                                                                                        | 0,05 (*)                                                         |                                                         |
| e) Bacche e frutti selvatici                                                                 | 0,05 (*)                                                         | 0,1 (*)                                                 |
| vi) VARIE                                                                                    | 0,05 (*)                                                         |                                                         |
| Avocadi                                                                                      |                                                                  |                                                         |
| Banane                                                                                       |                                                                  |                                                         |
| Datteri                                                                                      |                                                                  |                                                         |
| Fichi                                                                                        |                                                                  |                                                         |

| Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui | Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg) |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                              | Penconazolo                                                      | Somma di benomil e carbendazim, espressa in carbendazim |
| Kiwi                                                                                         |                                                                  |                                                         |
| Kumquat                                                                                      |                                                                  |                                                         |
| Licci                                                                                        |                                                                  |                                                         |
| Manghi                                                                                       |                                                                  |                                                         |
| Olive (da tavola)                                                                            |                                                                  |                                                         |
| Olive (da olio)                                                                              |                                                                  |                                                         |
| Papaia                                                                                       |                                                                  | 0,2                                                     |
| Passiflore                                                                                   |                                                                  |                                                         |
| Ananas                                                                                       |                                                                  |                                                         |
| Melograni                                                                                    |                                                                  |                                                         |
| Altro                                                                                        |                                                                  | 0,1 (*)                                                 |
| <b>2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi</b>                                   |                                                                  |                                                         |
| i) RADICI E TUBERI                                                                           | 0,05 (*)                                                         | 0,1 (*)                                                 |
| Bietola rossa (o da orto)                                                                    |                                                                  |                                                         |
| Carote                                                                                       |                                                                  |                                                         |
| Sedani rapa                                                                                  |                                                                  |                                                         |
| Manioca                                                                                      |                                                                  |                                                         |
| Rafano                                                                                       |                                                                  |                                                         |
| Topinambur                                                                                   |                                                                  |                                                         |
| Pastinaca                                                                                    |                                                                  |                                                         |
| Prezzemolo a grossa radice                                                                   |                                                                  |                                                         |
| Ravanelli                                                                                    |                                                                  |                                                         |
| Salsefrica                                                                                   |                                                                  |                                                         |
| Patate dolci                                                                                 |                                                                  |                                                         |
| Rutabaga                                                                                     |                                                                  |                                                         |
| Rape                                                                                         |                                                                  |                                                         |
| Igname                                                                                       |                                                                  |                                                         |
| Altro                                                                                        |                                                                  |                                                         |
| ii) ORTAGGI A BULBO                                                                          | 0,05 (*)                                                         | 0,1 (*)                                                 |
| Agli                                                                                         |                                                                  |                                                         |
| Cipolle                                                                                      |                                                                  |                                                         |

| Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui | Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg) |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                              | Penconazolo                                                      | Somma di benomil e carbendazim, espressa in carbendazim |
| Scalogni                                                                                     |                                                                  |                                                         |
| Cipolline                                                                                    |                                                                  |                                                         |
| Altro                                                                                        |                                                                  |                                                         |
| iii) ORTAGGI A FRUTTO                                                                        |                                                                  |                                                         |
| a) Solanacee                                                                                 |                                                                  |                                                         |
| Pomodori                                                                                     | 0,1                                                              | 0,5                                                     |
| Peperoni                                                                                     | 0,2                                                              |                                                         |
| Melanzane                                                                                    | 0,1                                                              | 0,5                                                     |
| Gombo                                                                                        |                                                                  | 2                                                       |
| Altro                                                                                        | 0,05 (*)                                                         | 0,1 (*)                                                 |
| b) Cucurbitacee con buccia commestibile                                                      | 0,1                                                              | 0,1 (*)                                                 |
| Cetrioli                                                                                     |                                                                  |                                                         |
| Cetriolini                                                                                   |                                                                  |                                                         |
| Zucchine                                                                                     |                                                                  |                                                         |
| Altro                                                                                        |                                                                  |                                                         |
| c) Cucurbitacee con buccia non commestibile                                                  | 0,1                                                              | 0,1 (*)                                                 |
| Meloni                                                                                       |                                                                  |                                                         |
| Zucche                                                                                       |                                                                  |                                                         |
| Cocomeri                                                                                     |                                                                  |                                                         |
| Altro                                                                                        |                                                                  |                                                         |
| d) Mais dolce                                                                                | 0,05 (*)                                                         | 0,1 (*)                                                 |
| iv) CAVOLI                                                                                   | 0,05 (*)                                                         |                                                         |
| a) Cavoli a infiorescenza                                                                    |                                                                  | 0,1 (*)                                                 |
| Cavoli broccoli (compreso "calabrese")                                                       |                                                                  |                                                         |
| Cavolfiori                                                                                   |                                                                  |                                                         |
| Altro                                                                                        |                                                                  |                                                         |
| b) Cavoli a testa                                                                            |                                                                  |                                                         |
| Cavoli di Bruxelles                                                                          |                                                                  | 0,5                                                     |
| Cavoli cappucci                                                                              |                                                                  |                                                         |

| Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui | Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg) |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                              | Penconazolo                                                      | Somma di benomil e carbendazim, espressa in carbendazim |
| Altro                                                                                        |                                                                  | 0,1 (*)                                                 |
| c) Cavoli a foglia                                                                           |                                                                  | 0,1 (*)                                                 |
| Cavoli cinesi                                                                                |                                                                  |                                                         |
| Cavoli ricci                                                                                 |                                                                  |                                                         |
| Altro                                                                                        |                                                                  |                                                         |
| d) Cavoli rapa                                                                               |                                                                  | 0,1 (*)                                                 |
| v) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE                                                          | 0,05 (*)                                                         | 0,1 (*)                                                 |
| a) Lattughe e simili                                                                         |                                                                  |                                                         |
| Crescione                                                                                    |                                                                  |                                                         |
| Dolcetta                                                                                     |                                                                  |                                                         |
| Lattuga                                                                                      |                                                                  |                                                         |
| Scarola (indivia a foglie larghe)                                                            |                                                                  |                                                         |
| Rucola                                                                                       |                                                                  |                                                         |
| Foglie e steli di brassica                                                                   |                                                                  |                                                         |
| Altro                                                                                        |                                                                  |                                                         |
| b) Spinaci e simili                                                                          |                                                                  |                                                         |
| Spinaci                                                                                      |                                                                  |                                                         |
| Bietole da foglia e da costa                                                                 |                                                                  |                                                         |
| Altro                                                                                        |                                                                  |                                                         |
| c) Crescione acquatico                                                                       |                                                                  |                                                         |
| d) Cicoria witloof                                                                           |                                                                  |                                                         |
| e) Erbe                                                                                      |                                                                  |                                                         |
| Cerfoglio                                                                                    |                                                                  |                                                         |
| Erba cipollina                                                                               |                                                                  |                                                         |
| Prezzemolo                                                                                   |                                                                  |                                                         |
| Foglie di sedano                                                                             |                                                                  |                                                         |
| Altro                                                                                        |                                                                  |                                                         |
| vi) LEGUMI DA GRANELLA (freschi)                                                             | 0,05 (*)                                                         |                                                         |
| Fagioli (con baccello)                                                                       |                                                                  | 0,2                                                     |
| Fagioli (senza baccello)                                                                     |                                                                  |                                                         |
| Piselli (con baccello)                                                                       |                                                                  | 0,2                                                     |
| Piselli (senza baccello)                                                                     |                                                                  |                                                         |

| Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui | Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg) |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                              | Penconazolo                                                      | Somma di benomil e carbendazim, espressa in carbendazim |
| Altro                                                                                        |                                                                  | 0,1 (*)                                                 |
| vii) ORTAGGI A STELO (freschi)                                                               |                                                                  | 0,1 (*)                                                 |
| Asparagi                                                                                     |                                                                  |                                                         |
| Cardi                                                                                        |                                                                  |                                                         |
| Sedani                                                                                       |                                                                  |                                                         |
| Finocchi                                                                                     |                                                                  |                                                         |
| Carciofi                                                                                     | 0,2                                                              |                                                         |
| Porri                                                                                        |                                                                  |                                                         |
| Rabarbaro                                                                                    |                                                                  |                                                         |
| Altro                                                                                        | 0,05 (*)                                                         |                                                         |
| viii) FUNGHI                                                                                 | 0,05 (*)                                                         | 0,1 (*)                                                 |
| a) Funghi coltivati                                                                          |                                                                  |                                                         |
| b) Funghi selvatici                                                                          |                                                                  |                                                         |
| <b>3. Leguminose</b>                                                                         | 0,05 (*)                                                         | 0,1 (*)                                                 |
| Fagioli                                                                                      |                                                                  |                                                         |
| Lenticchie                                                                                   |                                                                  |                                                         |
| Piselli                                                                                      |                                                                  |                                                         |
| Lupini                                                                                       |                                                                  |                                                         |
| Altro                                                                                        |                                                                  |                                                         |
| <b>4. Semi oleaginosi</b>                                                                    | 0,05 (*)                                                         |                                                         |
| Semi di lino                                                                                 |                                                                  |                                                         |
| Semi di arachide                                                                             |                                                                  |                                                         |
| Semi di papavero                                                                             |                                                                  |                                                         |
| Semi di sesamo                                                                               |                                                                  |                                                         |
| Semi di girasole                                                                             |                                                                  |                                                         |
| Semi di colza                                                                                |                                                                  |                                                         |
| Semi di soia                                                                                 |                                                                  | 0,2                                                     |
| Semi di senape                                                                               |                                                                  |                                                         |
| Semi di cotone                                                                               |                                                                  |                                                         |
| Semi di canapa                                                                               |                                                                  |                                                         |
| Altro                                                                                        |                                                                  | 0,1 (*)                                                 |

| Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui          | Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg) |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                       | Penconazolo                                                      | Somma di benomil e carbendazim, espressa in carbendazim |
| <b>5. Patate</b>                                                                                      | 0,05 (*)                                                         | 0,1 (*)                                                 |
| Patate precoci                                                                                        |                                                                  |                                                         |
| Patate tardive                                                                                        |                                                                  |                                                         |
| <b>6. Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o altrimenti lavorati di <i>Camellia sinensis</i>)</b> | 0,1 (*)                                                          | 0,1 (*)                                                 |
| <b>7. Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e la polvere non concentrata</b>             | 0,5                                                              | 0,1 (*)                                                 |

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(†) Indica che la quantità massima di residui è stata stabilita provvisoriamente fino al 31 dicembre 2007, in attesa di dati che vanno presentati dal richiedente. Qualora i dati non siano ricevuti entro tale termine, gli LMR saranno ritirati mediante una direttiva o un regolamento.»

# RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (CE) n. 1993/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, recante misure provvisorie con riguardo alle esportazioni di latte e prodotti lattiero-caseari ai sensi del regolamento (CE) n. 1282/2006, a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 413 del 30 dicembre 2006)

Il regolamento (CE) n. 1993/2006 va letto come segue:

## **REGOLAMENTO (CE) N. 1993/2006 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2006**

**recante misure provvisorie con riguardo alle esportazioni di latte e prodotti lattiero-caseari ai sensi del regolamento (CE) n. 1282/2006, a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 41,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, per poter beneficiare di una restituzione i prodotti devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale <sup>(2)</sup>. In particolare, i prodotti devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e rispettare le prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 853/2004.

- (2) La decisione 2007/.../CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante misure transitorie per la commercializzazione di alcuni prodotti d'origine animale ottenuti in Bulgaria e in Romania <sup>(3)</sup>, prevede misure intese ad agevolare la transizione dal regime esistente in Bulgaria e in Romania a quello che entrerà in vigore con l'applicazione della normativa veterinaria della Comunità. Ai sensi

dell'articolo 3 della suddetta decisione, gli Stati membri autorizzano dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 gli scambi di prodotti ottenuti in stabilimenti della Bulgaria e della Romania autorizzati prima della data di adesione ad esportare prodotti lattiero-caseari nella Comunità, a condizione che detti prodotti rechino il bollo sanitario comunitario dello stabilimento di cui trattasi e siano accompagnati da un documento che certifichi che sono stati prodotti anteriormente al 1° gennaio 2007.

- (3) È opportuno derogare al regolamento (CE) n. 1282/2006 e prevedere che i prodotti conformi ai requisiti stabiliti dall'articolo 3 della decisione 2007/.../CE e di cui sono autorizzati gli scambi per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 siano ammessi a beneficiare di una restituzione all'esportazione.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006, i prodotti ottenuti anteriormente alla data di adesione in stabilimenti della Bulgaria e della Romania autorizzati prima della data di adesione ad esportare nella Comunità ed esportati dalla Comunità nel periodo compreso tra la data di adesione e il 31 dicembre 2007 sono ammessi a beneficiare di una restituzione all'esportazione, purché siano conformi ai

<sup>(1)</sup> GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/2006 della Commissione (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

requisiti stabiliti dall'articolo 3, lettera a), della decisione 2007/.../CE e siano accompagnati dal documento di cui all'allegato II della decisione 2004/438/CE della Commissione <sup>(1)</sup>, con l'aggiunta della seguente dicitura:

«Prodotto anteriormente al 1° gennaio 2007, in conformità della decisione 2007/.../CE della Commissione».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e con riserva dell'entrata in vigore del medesimo.

Esso si applica alle dichiarazioni di esportazione accettate dalla data della sua entrata in vigore al 31 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 154 del 30.4.2004, pag. 72; rettifica nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 57.

**Rettifica del regolamento (CE) n. 1994/2006 della Commissione, del 27 dicembre 2006, recante apertura, per il 2007, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 413 del 30 dicembre 2006)

Il regolamento (CE) n. 1994/2006 va letto come segue:

**REGOLAMENTO (CE) N. 1994/2006 DELLA COMMISSIONE**

**del 27 dicembre 2006**

**recante apertura, per il 2007, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quando segue:

(1) È opportuno disporre l'apertura di contingenti tariffari comunitari di carni ovine e caprine per il 2007. I dazi e i quantitativi di cui al regolamento (CE) n. 2529/2001 devono essere fissati in conformità dei rispettivi accordi internazionali in vigore nel 2007.

(2) Il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra <sup>(2)</sup>, ha previsto l'apertura di un contingente tariffario bilaterale supplementare di 2 000 tonnellate, che aumenterà ogni anno del 10 % del quantitativo iniziale, per il codice prodotto 0204, a decorrere dal 1° febbraio 2003. Saranno pertanto aggiunte altre 200 tonnellate al contingente GATT/OMC di cui dispone il Cile ed è necessario continuare a gestire entrambi i contingenti con le stesse modalità nel corso del 2007.

(3) Nel quadro dell'accordo di Cotonou <sup>(3)</sup>, sono stati concessi agli Stati ACP alcuni contingenti tariffari per i prodotti a base di carni ovine e caprine.

(4) Sono stabiliti alcuni contingenti tariffari per il periodo che va dal 1° luglio di un dato anno al 30 giugno dell'anno successivo. Poiché le importazioni a norma del presente regolamento devono essere gestite sulla base di un anno civile, i quantitativi che devono essere fissati per il 2007 corrispondono alla metà del quantitativo relativo al periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007 sommato alla metà del quantitativo relativo al periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008.

(5) Per garantire il corretto funzionamento dei contingenti tariffari comunitari, occorre stabilire un equivalente peso carcassa. Inoltre, poiché alcuni contingenti tariffari consentono di scegliere tra l'importazione di animali vivi o di carni, è necessario un fattore di conversione.

(6) I contingenti relativi ai prodotti a base di carni ovine e caprine devono essere gestiti in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2529/2001, in deroga al regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine <sup>(4)</sup>. Ciò deve avvenire in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e dell'articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(5)</sup>.

(7) I contingenti tariffari di cui al presente regolamento devono essere inizialmente considerati come non critici ai sensi dell'articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, quando sono gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito». Pertanto le autorità doganali devono essere autorizzate a rinunciare a richiedere la costituzione della cauzione per le merci inizialmente importate nell'ambito dei suddetti contingenti, conformemente all'arti-

<sup>(1)</sup> GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 305/2005 della Commissione (GU L 52 del 25.2.2005, pag. 6).

<sup>(3)</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 272/2001 (GU L 41 del 10.2.2001, pag. 3).

<sup>(5)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).

colo 308 *quater*, paragrafo 1, e all'articolo 248, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Date le particolarità del passaggio da un sistema di gestione ad un altro, non si applica l'articolo 308 *quater*, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.

- (8) È necessario specificare il tipo di prova che deve presentare l'operatore per attestare l'origine dei prodotti e poter beneficiare dei contingenti tariffari gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito».
- (9) Al momento in cui i prodotti a base di carni ovine sono presentati dall'operatore alle autorità doganali per l'importazione, è difficile per queste ultime stabilire se provengono da ovini di specie domestiche o da altri ovini, distinzione che determina l'applicazione di aliquote diverse del dazio. È pertanto opportuno prevedere che la prova dell'origine contenga una precisazione al riguardo.
- (10) A norma del capo II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(1)</sup>, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(2)</sup>, possono essere autorizzate soltanto le importazioni di prodotti che soddisfano i requisiti relativi ai controlli, alle regole e alle procedure applicabili alla catena alimentare in vigore nella Comunità.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il presente regolamento dispone l'apertura di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine relativamente al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007.

#### Articolo 2

I dazi all'importazione nella Comunità di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90, 0210 99 21, 0210 99 29 e 0204, originari dei paesi indicati nell'allegato, sono sospesi o ridotti in conformità del presente regolamento.

#### Articolo 3

1. I quantitativi, espressi in equivalente peso carcassa, per le importazioni di carni del codice NC 0204 e di animali vivi dei

<sup>(1)</sup> GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90, nonché i dazi applicabili, sono indicati nell'allegato.

2. Per calcolare i quantitativi di «equivalente peso carcassa» di cui al paragrafo 1, il peso netto dei prodotti ovini e caprini è moltiplicato per i seguenti coefficienti:

- a) per animali vivi: 0,47;
- b) per carni di agnello o di capretto disossate: 1,67;
- c) per carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate e loro combinazioni: 1,81;
- d) per prodotti non disossati: 1,00.

Per «capretto» si intende un animale della specie caprina fino ad un anno di età.

#### Articolo 4

In deroga a quanto disposto al titolo II, parti A e B, del regolamento (CE) n. 1439/95, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 i contingenti tariffari fissati nell'allegato del presente regolamento devono essere gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità degli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e dell'articolo 308 *quater*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non si applica l'articolo 308 *quater*, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento. Non sono richiesti titoli d'importazione.

#### Articolo 5

1. Per beneficiare dei contingenti tariffari fissati nell'allegato deve essere presentata alle autorità doganali comunitarie una prova di origine valida, rilasciata dalle autorità competenti del paese terzo, accompagnata da una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci di cui trattasi. L'origine dei prodotti soggetti a contingenti tariffari diversi da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali è determinata secondo le disposizioni in vigore nella Comunità.

2. La prova di origine di cui al paragrafo 1 è la seguente:

- a) nel caso di contingenti tariffari che fanno parte di un accordo tariffario preferenziale, la prova di origine è quella specificata in detto accordo;
- b) nel caso di altri contingenti tariffari, si tratta di una prova stabilita in conformità dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e, in aggiunta agli elementi specificati in detto articolo, dei dati seguenti:

— il codice NC (almeno le prime quattro cifre),

- il numero d'ordine o i numeri d'ordine del contingente di cui trattasi,
  - il peso netto totale per ciascuna categoria di coefficiente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento;
- c) nel caso dei paesi i cui contingenti rientrano nei casi indicati alle lettere a) e b) e sono raggruppati, la prova è quella indicata alla lettera a).

Se la prova di origine di cui alla lettera b) viene presentata come documento giustificativo per una sola dichiarazione d'immissione in libera pratica, essa può contenere diversi numeri d'ordine. In tutti gli altri casi essa deve contenere un solo numero d'ordine.

3. Per beneficiare del contingente tariffario fissato nell'allegato per il gruppo di paesi n. 4, per i prodotti dei codici NC ex 0204,

ex 0210 99 21 e ex 0210 99 29 la prova di origine reca, nella casella riguardante la designazione dei prodotti, una delle seguenti indicazioni:

- a) «prodotto/i a base di carni di ovini della specie ovina domestica»;
- b) «prodotto/i a base di carni di specie diverse dalla specie ovina domestica»;

Tali indicazioni devono corrispondere alle indicazioni che figurano nel certificato veterinario che accompagna tali prodotti.

#### Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

## ALLEGATO

## CARNI OVINE E CAPRINE

(in tonnellate di equivalente peso carcassa)

## CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER IL 2007

| Gruppo di paesi n. | Codice NC                                                                                                                                                         | Dazio ad valorem % | Dazio specifico EUR/100 kg           | Numero d'ordine in base al principio «primo arrivato, primo servito» |                                                                 |                                                                             |                                                      | Origine                   | Volume annuo in tonnellate di equivalente peso carcassa |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                   |                    |                                      | Animali vivi (coefficiente = 0,47)                                   | Carne di agnello disossata <sup>(1)</sup> (coefficiente = 1,67) | Carne di montone e di pecora disossata <sup>(2)</sup> (coefficiente = 1,81) | Carne non disossata e carcasse (coefficiente = 1,00) |                           |                                                         |
| 1                  | 0204                                                                                                                                                              | Zero               | Zero                                 | —                                                                    | 09,2101                                                         | 09,2102                                                                     | 09,2011                                              | Argentina                 | 23 000                                                  |
|                    |                                                                                                                                                                   |                    |                                      | —                                                                    | 09,2105                                                         | 09,2106                                                                     | 09,2012                                              | Australia                 | 18 786                                                  |
|                    |                                                                                                                                                                   |                    |                                      | —                                                                    | 09,2109                                                         | 09,2110                                                                     | 09,2013                                              | Nuova Zelanda             | 227 854                                                 |
|                    |                                                                                                                                                                   |                    |                                      | —                                                                    | 09,2111                                                         | 09,2112                                                                     | 09,2014                                              | Uruguay                   | 5 800                                                   |
|                    |                                                                                                                                                                   |                    |                                      | —                                                                    | 09,2115                                                         | 09,2116                                                                     | 09,1922                                              | Cile                      | 5 800                                                   |
|                    |                                                                                                                                                                   |                    |                                      | —                                                                    | 09,2119                                                         | 09,2120                                                                     | 09,0790                                              | Islanda                   | 1 350                                                   |
|                    |                                                                                                                                                                   |                    |                                      | —                                                                    | 09,2121                                                         | 09,2122                                                                     | 09,0781                                              | Norvegia                  | 300                                                     |
|                    |                                                                                                                                                                   |                    |                                      | —                                                                    | 09,2125                                                         | 09,2126                                                                     | 09,0693                                              | Groenlandia               | 100                                                     |
|                    |                                                                                                                                                                   |                    |                                      | —                                                                    | 09,2129                                                         | 09,2130                                                                     | 09,0690                                              | Isole Færøer              | 20                                                      |
|                    |                                                                                                                                                                   |                    |                                      | —                                                                    | 09,2131                                                         | 09,2132                                                                     | 09,0227                                              | Turchia                   | 200                                                     |
|                    |                                                                                                                                                                   |                    |                                      | —                                                                    | 09,2171                                                         | 09,2175                                                                     | 09,2015                                              | Altre <sup>(3)</sup>      | 200                                                     |
| 2                  | 0104 10 30,<br>0104 10 80 e<br>0104 20 90<br>Solo per le<br>specie «diverse<br>dalla specie<br>ovina domestica»: ex 0204,<br>ex 0210 99 21<br>ed<br>ex 0210 99 29 | Zero               | Zero                                 | 09,2141                                                              | 09,2145                                                         | 09,2149                                                                     | 09,1622                                              | Stati ACP                 | 100                                                     |
|                    | Solo per le<br>specie «diverse<br>dalla specie<br>ovina domestica»: ex 0204,<br>ex 0210 99 21<br>ed<br>ex 0210 99 29                                              | Zero               | 65 % riduzione<br>dei dazi specifici | —                                                                    | 09,2161                                                         | 09,2165                                                                     | 09,1626                                              | Stati ACP                 | 500                                                     |
| 3                  | 0104 10 30<br>0104 10 80<br>0104 20 90                                                                                                                            | 10 %               | Zero                                 | 09,2181                                                              | —                                                               | —                                                                           | 09,2019                                              | Erga omnes <sup>(4)</sup> | 92                                                      |

<sup>(1)</sup> E di capretto.<sup>(2)</sup> E di capra, escluso il capretto.<sup>(3)</sup> Per «Altre» si intendono tutte le origini, compresi gli Stati ACP ed esclusi gli altri paesi menzionati nella presente tabella.<sup>(4)</sup> Per «Erga omnes» si intendono tutte le origini, compresi i paesi menzionati nella presente tabella.

**Rettifica del regolamento (CE) n. 1997/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006)*

La pubblicazione del regolamento (CE) n. 1997/2006 è annullata.

La pubblicazione del testo stesso come regolamento (CE) n. 1991/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, nella GU L 411 del 30.12.2006, pag. 18, rimane valida.

(Per motivi tecnici quest'ultimo regolamento è stato ripubblicato nella GU L 27 del 2.2.2007, pag. 11.)

**Rettifica del regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 15 del 20 gennaio 2007)

A pagina 126, allegato IIA, punto 13, tabella 1, le voci relative alle «sfogliare» vanno lette come segue:

Zone di cui al punto:

| Attrezzi<br>—<br>punto<br>4.1 | Condizioni<br>speciali —<br>punto 8 | Denominazione <sup>(1)</sup>                                                                                                                                        | 2.a<br>Katte-<br>gat | 2.b                                             |      |     | 2.c<br>VIIa        | 2.d<br>VIa |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------|-----|--------------------|------------|
|                               |                                     |                                                                                                                                                                     |                      | 1 — Skaggerak<br>2 — II, IVa, b,c,<br>3 — VII d |      |     |                    |            |
|                               |                                     |                                                                                                                                                                     |                      | 1                                               | 2    | 3   |                    |            |
| [...]                         |                                     |                                                                                                                                                                     |                      |                                                 |      |     |                    |            |
| «b.i                          |                                     | Sfogliare aventi maglie di dimen-<br>sione ≥ 80 e < 90 mm                                                                                                           | n.p.                 | 132 <sup>(2)</sup>                              | III. | 132 | 143 <sup>(2)</sup> |            |
| b.ii                          |                                     | Sfogliare aventi maglie di dimen-<br>sione ≥ 90 e < 100 mm                                                                                                          | n.p.                 | 143 <sup>(2)</sup>                              | III. | 143 | 143 <sup>(2)</sup> |            |
| b.iii                         |                                     | Sfogliare aventi maglie di dimen-<br>sione ≥ 100 e < 120 mm                                                                                                         | n.p.                 | 143                                             | III. | 143 | 143                |            |
| b.iv                          |                                     | Sfogliare aventi maglie di dimen-<br>sione ≥ 120 mm                                                                                                                 | n.p.                 | 143                                             | III. | 143 | 143                |            |
| b.iii                         | 8.1.(c)                             | Sfogliare aventi maglie di dimen-<br>sione ≥ 100 e < 120 mm;<br>l'attività comprovata deve rappre-<br>sentare meno del 5 % di mer-<br>luzzo bianco                  | n.p.                 | 155                                             | III. | 155 | 155                |            |
| b.iii                         | 8.1 (i)                             | Sfogliare aventi maglie di dimen-<br>sione ≥ 100 e < 120 mm per<br>pescherecci che hanno utilizzato<br>sfogliare nel 2003, 2004, 2005 o<br>2006                     | n.p.                 | 155                                             | III. | 155 | 155                |            |
| b.iv                          | 8.1.(c)                             | Sfogliare aventi maglie di dimen-<br>sione ≥ 120 mm; l'attività com-<br>provata deve rappresentare meno<br>del 5 % di merluzzo bianco                               | n.p.                 | 155                                             | III. | 155 | 155                |            |
| b.iv                          | 8.1 (i)                             | Sfogliare aventi maglie di dimen-<br>sione ≥ 120 mm per pescherecci<br>che hanno utilizzato sfogliare nel<br>2003, 2004, 2005 o 2006                                | n.p.                 | 155                                             | III. | 155 | 155                |            |
| b.iv                          | 8.1.(e)                             | Sfogliare aventi maglie di dimen-<br>sione ≥ 120 mm; l'attività com-<br>provata deve rappresentare meno<br>del 5 % di merluzzo bianco e più<br>del 60 % di platessa | n.p.                 | 155                                             | III. | 155 | 155»               |            |

**Rettifica del regolamento (CE) n. 109/2007 della Commissione, del 5 febbraio 2007, relativo all'autorizzazione del monensin sodico (Coxidin) come additivo per mangimi**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 31 del 6 febbraio 2007)*

A pagina 8, nell'allegato, colonna «Numero di registrazione dell'additivo»:

anziché: «E 1701»,

leggi: «5 1 701».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (CE) n. 134/2007 della Commissione, del 13 febbraio 2007, che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 42 del 14 febbraio 2007)

A pagina 16, il regolamento va letto come segue:

**«REGOLAMENTO (CE) N. 134/2007 DELLA COMMISSIONE****del 13 febbraio 2007****che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

3846/87 della Commissione <sup>(3)</sup>. Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

(4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.

(2) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

(3) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n.

(7) I pomodori, le arance, i limoni e le mele delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.

(8) Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo i sistemi A1 e B.

(9) Il comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

<sup>(2)</sup> GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

<sup>(3)</sup> GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1854/2006 (GU L 361 del 19.12.2006, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per il sistema A1, i tassi di restituzione, il periodo di domanda della restituzione e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento. Per il sistema B, i tassi di restituzione indicativi, il periodo di presentazione delle domande dei titoli e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione <sup>(1)</sup>, non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 13 febbraio 2007, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)**

| Codice del prodotto <sup>(1)</sup> | Destinazione <sup>(2)</sup> | Sistema A1<br>Periodo di domanda della restituzione:<br>22.2.2007-23.6.2007 |                          | Sistema B<br>Periodo di presentazione delle domande dei titoli:<br>1.3.2007-30.6.2007 |                          |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                    |                             | Tasso di restituzione<br>(EUR/t nette)                                      | Quantità previste<br>(t) | Tasso di restituzione<br>indicativo<br>(EUR/t nette)                                  | Quantità previste<br>(t) |
| 0702 00 00 9100                    | A00                         | 20                                                                          |                          | 20                                                                                    | 6 000                    |
| 0805 10 20 9100                    | A00                         | 28                                                                          |                          | 28                                                                                    | 16 667                   |
| 0805 50 10 9100                    | A00                         | 50                                                                          |                          | 50                                                                                    | 3 667                    |
| 0808 10 80 9100                    | F09                         | 22                                                                          |                          | 22                                                                                    | 31 667                   |

<sup>(1)</sup> I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

<sup>(2)</sup> I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87.

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F09: Le seguenti destinazioni:

- Norvegia, Islanda, Groenlandia, Isole Færøer, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro (compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999), Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abou Dhabi, Dubai, Chardja, Adjama, Umm al-Qi'wayn, Ras al-Khayma e Fudjajra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia,
- paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica,
- destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).»

**Rettifica del regolamento (CE) n. 135/2007 della Commissione, del 13 febbraio 2007, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 42 del 14 febbraio 2007)

A pagina 20, nell'allegato, la tabella va letta come segue:

«Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 22 febbraio 2007 al 23 giugno 2007.

Periodo di assegnazione dei titoli: da marzo 2007 a giugno 2007.

| Codice del prodotto <sup>(1)</sup>                    | Codice di destinazione <sup>(2)</sup> | Tasso di restituzione (EUR/t netta) | Quantitativi previsti (in t) |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 0812 10 00 9100                                       | F06                                   | 50                                  | 3 000                        |
| 2002 10 10 9100                                       | A02                                   | 45                                  | 43 100                       |
| 2006 00 31 9000<br>2006 00 99 9100                    | F06                                   | 153                                 | 1 000                        |
| 2008 19 19 9100<br>2008 19 99 9100                    | A00                                   | 59                                  | 500                          |
| 2009 11 99 9110<br>2009 12 00 9111<br>2009 19 98 9112 | A00                                   | 5                                   | 0                            |
| 2009 11 99 9150<br>2009 19 98 9150                    | A00                                   | 29                                  | 0                            |

<sup>(1)</sup> I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

<sup>(2)</sup> I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F06 Tutte le destinazioni tranne i paesi dell'America settentrionale.»

**Rettifica del regolamento (CE) n. 138/2007 della Commissione, del 14 febbraio 2007, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel gennaio 2007 per taluni prodotti del settore del pollame nell'ambito del regolamento (CE) n. 1431/94**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 43 del 15 febbraio 2007)

A pagina 4, allegato, tabella, colonna «N. d'ordine», ultima riga:

anziché: «09.4421»,

leggi: «09.4422».

**Rettifica del regolamento (CE) n. 175/2007 della Commissione, del 22 febbraio 2007, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 55 del 23 febbraio 2007)

A pagina 12, l'allegato va letto come segue:

«ALLEGATO

**Restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dal 23 febbraio 2007 <sup>(a)</sup>**

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura                        | Importo della restituzione |
|-----------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------|
| 1702 40 10 9100 | S00          | EUR/100 kg sostanza secca              | 18,13                      |
| 1702 60 10 9000 | S00          | EUR/100 kg sostanza secca              | 18,13                      |
| 1702 60 95 9000 | S00          | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,1813                     |
| 1702 90 30 9000 | S00          | EUR/100 kg sostanza secca              | 18,13                      |
| 1702 90 60 9000 | S00          | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,1813                     |
| 1702 90 71 9000 | S00          | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,1813                     |
| 1702 90 99 9900 | S00          | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,1813 <sup>(1)</sup>      |
| 2106 90 30 9000 | S00          | EUR/100 kg sostanza secca              | 18,13                      |
| 2106 90 59 9000 | S00          | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,1813                     |

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00: tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Città del Vaticano), Liechtenstein, Comuni di Livigno e Campione d'Italia, Heligoland, Groenlandia, Isole Faerøer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

<sup>(a)</sup> Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

<sup>(1)</sup> L'importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).»

**Rettifica del regolamento (CE) n. 177/2007 della Commissione, del 22 febbraio 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 55 del 23 febbraio 2007)

A pagina 16, nell'allegato, seconda colonna «Destinazione», in tutta la tabella:

anziché: «C13»,

leggi: «C10»,

**Rettifica della direttiva 2006/8/CE della Commissione, del 23 gennaio 2006, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 19 del 24 gennaio 2006)

A pagina 19, punto «8. Preparati contenenti sostanze non ancora completamente testate»:

anziché: «[...] "Attenzione — sostanza non ancora completamente testata" [...]»,

leggi: «[...] "Attenzione: sostanza non ancora completamente sottoposta a test" [...]».

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GUE-033) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 7 0 4 3 0 \*

€ 4,00